



















































































































BERSANI, Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: FLICK

((Tabella A  
(prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1)

**A) Valore marche previdenziali.**

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

Lire

-

se il valore dichiarato della merce  
non supera L. 30.000.000 . . . . . 2.000

se il valore suddetto supera  
L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000 . 2.600

se il valore suddetto supera  
L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000 4.000

se il valore suddetto supera  
L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000 7.000

se il valore suddetto supera  
L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000 20.000

se il valore suddetto supera  
L. 500.000.000 . . . . . 40.000

Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate 5.000

di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate  
ma non a 5.000 tonnellate . . . . . 10.000

di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate  
ma non a 10.000 tonnellate . . . . . 20.000

di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate 40.000

Per ogni estratto manifesto 2.600

Per manifesti di partenza e manifesti delle  
merci arrivate per aeromobili 5.000

Per ogni altra dichiarazione doganale o  
intervento ad essa inerente 2.600

Per ogni istanza 4.000

Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo e' quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5

